

I creditori in buona fede non possono essere lesi da sequestro e confisca.

Cassazione n. 15776 depositata il 25/05/2020

Nei reati tributari il sequestro penale e la successiva confisca prevalgono sul fallimento anche se quest'ultimo interviene prima della misura cautelare.

Nel caso di specie, il GIP sequestrava le somme depositate sui conti di una società dichiarata fallita.

Il curatore della società impugnava in Cassazione la sentenza del Tribunale del Riesame in virtù del fatto che le somme sequestrate in realtà non fossero più nella disponibilità del fallito stante la curatela, rammentando che questa opera sotto la vigilanza del giudice delegato.

Il denaro era infatti da destinarsi ai creditori e dunque quelle spese erano state autorizzate. Infatti, la misura cautelare aveva colpito non il patrimonio dell'indagato ma quello della procedura fallimentare, soggetto (terzo) diverso dalla società. Venivano inoltre colpiti i crediti preeducibili maturati dai professionisti che erano stati incaricati a vario titolo all'interno della procedura.

Tuttavia, il tribunale del riesame aveva dato una lettura sulla base di un precedente orientamento in cui il sequestro penale ha precedenza sui diritti di crediti vantati dai terzi, stante l'obbligatorietà della misura ablatoria (la confisca) alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro.

La Cassazione n. 15776 depositata il 25/05/2020, invece, sposa differente orientamento, secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non può essere adottato sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare poiché gestita dal curatore e dunque non più nella disponibilità del fallito. Il patrimonio del fallito non può dunque essere sottoposto né a sequestro né a confisca per non pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede, anche se intervenuto precedentemente alla misura.

Risulta indispensabile circoscrivere i beni confiscabili senza arrecare pregiudizio alle pretese creditorie soprattutto se maturate in buona fede. Nel caso specifico tale verifica non era stata compiuta dal Tribunale del Riesame.

Avv. Davide Govoni

Avv. Emmanuele Govoni

Seguici su Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook [@govonilaw](#)

Website: www.govonilaw.com